



**Repubblica italiana**

**Corte dei conti**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott. Mario Scano	PRESIDENTE
Dott. Nicola Leone	CONSIGLIERE
Dott. <sup>ssa</sup> Valeria Mistretta	I REFERENDARIO
Dott. <sup>ssa</sup> Lucia d'Ambrosio	I REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio dell'8 settembre 2010;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

**Vista** la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Pau con nota n. 981 del 30 marzo 2010;

**Vista** la nota prot. n. 7279040 del 12 aprile 2010 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Primo Referendario Lucia d'Ambrosio;

**Vista** la nota prot. n. 9958135 del 31 agosto 2010 con cui il Magistrato istruttore, Primo Referendario Lucia d'Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

**Vista** l'ordinanza n. 21/2010 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

**Udito** il relatore Primo Referendario Lucia d'Ambrosio;

### **P R E M E S S O**

Con nota n. 121 del 2 aprile 2010 il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione n. 15 del 31 marzo 2010 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Pau in merito *all'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità delle Unioni di Comuni della Sardegna con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 5 del 2009.*

### **C O N S I D E R A T O**

**1.** La richiesta di parere, trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" - è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il profilo della *legittimazione soggettiva*.

**2.** La richiesta di parere è inoltre *ammissibile sotto il profilo oggettivo*, in quanto il quesito formulato attiene alla materia della contabilità pubblica ed è suscettibile di una prospettazione generale ed astratta,

**3.** La normativa statale attualmente in vigore per gli Enti locali prevede che siano soggetti a patto di stabilità interno per il 2010 esclusivamente le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Non sono previsti vincoli specifici per le Unioni di Comuni e per le Comunità montane (art. 77 bis d.lgs. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Circolare Ministero Economia e Finanze n. 15 del 30 marzo 2010).

**4.** Con riguardo agli Enti locali della Sardegna, l'art. 2 (*Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica*) della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 (*Legge finanziaria per il 2010*) ha introdotto particolari disposizioni. *"1. Per l'anno 2010, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali. 2. I meccanismi del patto di stabilità attraverso il quale gli enti locali della Sardegna, ivi comprese le comunità montane e le unioni di comuni se superiori a 5.000 abitanti, concorrono agli impegni di stabilità finanziaria assunti dallo Stato italiano per il 2010, sono ispirati a tenere sotto controllo il "saldo finanziario", alla riduzione o al mantenimento del debito, al contenimento delle spese per il personale e per incarichi esterni e consulenze. La deliberazione di cui al comma 1 contiene idonee misure atte al contempo ad evitare che le risorse trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali siano sottoposte ad un doppio computo ai*

*fini del calcolo del patto di stabilità e che il computo delle spese per il personale, stabilizzato in attuazione di specifiche leggi regionali, assistito o meno da finanziamenti regionali, sia assoggettabile alla disciplina del patto di stabilità definita in sede statale.”*

5. Con deliberazione n. 9/14 del 2 marzo 2010 la Giunta regionale ha ricostruito la situazione della finanza locale in Sardegna. La competenza esclusiva della Regione in materia (fissata dall'art. 3 lett. b) dello Statuto) non viene esercitata, pertanto, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, si applicano le leggi statali ed il compito di finanziare gli Enti locali è rimasto in capo allo Stato. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, la Regione Sardegna, non provvedendo direttamente al finanziamento degli Enti locali, non ha la facoltà di regolamentare il loro patto di stabilità e ciò impedisce, in particolare, che i trasferimenti regionali in favore degli Enti locali possano essere da questi scomputati dal patto stesso. La Giunta, al fine di realizzare un sistema più flessibile, che riunisca in un unico comparto la Regione e gli Enti locali, consentendo compensazioni reciproche tra gli Enti che garantiscano il complessivo rispetto del patto di stabilità da parte di tutti, ha, pertanto, con la citata deliberazione, predisposto uno schema di decreto legislativo teso a introdurre nuove norme di attuazione dello Statuto che riconoscano espressamente alla Regione la facoltà di disciplinare il patto di stabilità degli Enti locali della Sardegna e la conseguente non applicabilità nel territorio regionale delle disposizioni statali relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità (art. 21 dello schema di decreto legislativo). Successivamente, però, con deliberazione n. 30/8 del 3 agosto 2010, la Giunta ha deciso di stralciare

dallo schema di decreto legislativo precedentemente approvato le disposizioni riguardanti la finanza locale ed il patto di stabilità.

6. Pertanto, nella perdurante assenza di una espressa organica disciplina regionale della finanza locale e del patto di stabilità degli Enti locali della Sardegna, atta a sostituire pienamente la normativa statale, il riferimento alle *comunità montane* e alle *unioni di comuni superiori a 5.000 abitanti*, di cui all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, non può trovare immediata applicazione. Permane, infatti, la piena applicabilità nel territorio regionale delle disposizioni statali relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità. Le Unioni di Comuni della Sardegna, quindi, non sono attualmente soggette al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

#### **DELIBERA**

Nelle considerazioni e osservazioni esposte è il parere della Sezione.

#### **ORDINA**

che la deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Pau, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 settembre 2010.

IL RELATORE

(Lucia d'Ambrosio)

IL PRESIDENTE

(Mario Scano)

Depositata in Segreteria in data 1/10/2010

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)